

Prot. 150651 del 16.09.2021

Al Sig. SALVARANI FABRIZIO ALDO

Via Bolzano n 12 ,

Volpiano (TO)

Trasmissione al recapito pec: [fabriziosalvarani@legalmail.it](mailto:fabriziosalvarani@legalmail.it)

**OGGETTO: Revoca dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel".**

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

#### **DISPONE**

la revoca, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998, dell'abilitazione al Servizio telematico Entratel rilasciata in data 02/04/2021, con n. busta 90138104, (conseguente alla disabilitazione avvenuta in data 31/03/2021 - precedente num busta A90114410) nei confronti del seguente intermediario:

Rag. SALVARANI FABRIZIO ALDO, nato a TORINO il 23/3/1956, residente in VIA BOLZANO N 12 , VOLPIANO (TO), titolare dello studio professionale omonimo ivi situato, C.F. SLVFRZ56C23L219M.

Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti decorsi 30 giorni dalla notifica, al fine di consentire all'utente di completare, entro tale termine, tutti gli impegni telematici cui è tenuto a provvedere (a titolo esemplificativo, lo scarico di ricevute concernenti i documenti trasmessi o delle quietanze relative a eventuali F24 presentati in tempi recenti, l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia rilasciato al contribuente la copia contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti).

Si avverte che, in caso di mancata trasmissione nel predetto termine di 30 giorni, rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni.

Decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, questo Ufficio provvederà a disabilitare l'utente dall'accesso al canale telematico Entratel.

## MOTIVAZIONI

A seguito della comunicazione della Direzione Centrale Audit – Settore Nord Ovest, trasmessa alla Direzione Regionale del Piemonte con prot. 66584 del 04/11/2020, si è venuti a conoscenza della sussistenza a carico del professionista in oggetto, come da verbale prot. R.U n. 289473 del 20/08/2020 a suo tempo notificato alla parte, di gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento della assistenza fiscale e nell'utilizzo del canale Entratel.

In particolare:

- mancata sussistenza dei requisiti normativi previsti per l'iscrizione nell'elenco professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità (violazione dell'art. 21 del D.M. n. 164/1999);
- irregolare apposizione del visto di conformità per n. 51 dichiarazioni (violazione degli artt. 8 e 21 D.M. n. 164/1999);
- irregolare apposizione del visto di conformità per n. 19 dichiarazioni (violazione dell'art. 35, co 3 del D.Lgs. n. 241/1997 e art. 2 del DM 164 del 1999);
- assenza delle garanzie previste dall'art. 22 del D.M. 164/1998 per n. 51 dichiarazioni con conseguente violazione dell'articolo citato;
- mancata conservazione di autorizzazione e/o revoca alla trasmissione dei modelli di pagamento F24 per n. 5 posizioni (violazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot n. 101553 del 21 giugno 2007).

Alla luce delle violazioni commesse dal rag. Salvarani Fabrizio Aldo, il team Audit, ai sensi dell'art 25 del D.M. n. 164/1999, ha concesso 30 giorni di tempo per la rimozione delle criticità riscontrate relativamente alle violazioni per la mancata sussistenza delle condizioni di legge, previste per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, all'irregolare apposizione di visti di conformità su 51 dichiarazioni, all'assenza di garanzie ex art. 22 del D.M. n.164/1999.

Il rag. Salvarani, decorso il termine, non ha fornito alcun riscontro in merito, pertanto vengono confermate le irregolarità rilevate.

Secondo il disposto dell'art. 25 co 3, secondo capoverso del D.M. n. 164/1999 il mancato riscontro, entro i termini stabiliti per rimuovere le eventuali criticità riscontrate, è motivo di revoca “dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.322 del 1998, nonché agli Ordini professionali per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti”.

Il rag. Salvarani, appartenendo alla categoria E10 – consulente fiscale abituale, non possiede i requisiti professionali per poter apporre il visto di conformità, ai sensi

dell'art. 34 comma 4 D.Lgs. 241/1997 e art. 35 comma 3 stesso decreto; non è iscritto nell'elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità. Tuttavia risulta aver apposto n. 51 visti di conformità.

La circolare n. 7 del 2015, al par. 5.4, riporta che “nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti l'attività di assistenza fiscale in assenza della necessaria abilitazione (conseguente alla presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto n. 164 del 1999 nonché al permanere dei requisiti) possono configurarsi le gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni che determinano la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 8 del 31.7.1998”.

Tenuto conto dell'art. 8 del Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998 recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, della Circolare n. 30/E Direzione Centrale Servizi al Contribuente del 25.6.2009 e della nota prot. 2012/32077 della Direzione Regionale del Piemonte - Settore Servizi e Consulenza - Ufficio Gestione Tributi, le circostanze di cui sopra, rientrano fra le cause di revoca dell'abilitazione al servizio telematico ex art. 8, comma 1, D. Min. Fin. 31 luglio 1998 nei confronti del rag. Salvarani Fabrizio Aldo che, vistando n. 51 dichiarazioni senza essere abilitato a farlo, ha violato l'art. 8 co 1 lettera g del D.M. del 31.07.1998, proprio perché non iscritto nell'elenco dei professionisti che possono rilasciare il visto di conformità.

## **INFORMATIVA**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, avanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104).

A.G.A. competente: TAR Piemonte.

Ente contro il quale proporre ricorso: Direzione Provinciale II di TORINO.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: Direzione Provinciale II di TORINO, Ufficio Territoriale di Cuornè, Via Ivrea, 100 - 10082 Cuornè.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 241/1990, si indica il Responsabile del procedimento: Elena Mosetto – Direttore Territoriale – Ufficio Territoriale di Cuornè.

Funzionario referente: Fulvia Fassero Rubin

Il presente atto:

- sarà pubblicato sul sito internet regionale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte;
- viene notificato, nelle forme di legge, all'utente interessato presso la propria sede legale/domicilio fiscale.

*Normativa e prassi di riferimento:*

- Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998 – Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 79952, del 10 giugno 2009 e successive modifiche;
- Circolare Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi al Contribuente, n. 30/E del 25 giugno 2009.

Torino, 16 settembre 2021

II DIRETTORE PROVINCIALE  
Enrico MASTROGIACOMO

FIRMATO DIGITALMENTE

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*

Prot. 150651 del 16.09.2021